REGIONE SICILIANA ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA

L'INGEGNERE CAPO DELL'UFFICIO SUDDETTO:

- VISTA l'autodenuncia pervenuta in data 28/01/2015 (PRAT.2577/Chiaramonte G.) dalla quale si evince l'esecuzione di ricerche di acque sotterranee in contrada **Dicchiara Fg.6 p.lla 384** agro di **CHIARAMONTE GULFI** a mezzo di un pozzo trivellato da parte della ditta a seguito indicata;
- VISTO la dichiarazione della ditta dalla quale si evince che la suddetta ricerca è stata realizzata prima che la zona in cui è sita, fosse assoggettata a tutela della P.A. giusto D.P.R.S. 29/8/80 N.169.
- VISTO l'art.10 del D.Leg.vo 12/7/1993 n.275;
- VISTO l'art.103 del T.U. 11/12/1933 n.1775 ;
- VISTO che la denuncia in argomento è stata presentata oltre la scadenza del termine utile per la denuncia dei pozzi esistenti ai sensi dell'art.10 del D.Leg.vo 275/93 e successive proroghe con ultima scadenza il 31/12/2007, in violazione alla predetta norma e all'art.103 del T.U. 1775/33;
- VISTE le leggi 24/12/1975 n.706 24/11/1981 n.689 e D.Lvo 30/12/99 n.507;
- VISTI gli art. 219, 220, 221 e 222 del T.U. sopracitato;
- **DETERMINA** la sanzione amministrativa in € 2619,75 (duemilaseicentodiciannove/75) dovuta a titolo di oblazione;

ORDINA

alla ditta LUPIS GAETANO nato a Roma il 23/06/1945 e residente a Roma in via Nemea n.65 :

- a)- di versare la somma di € 2.619,75 (duemilaseicentodiciannove/75) a titolo di oblazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta qualora la stessa ai sensi dell'art.16 della L.689/81 provveda a versare entro 60 gg. dalla data di notifica della presente la somma di € 873,25 (ottocentosettantatre/25) sul c.c.p. n°10694974 intestato al "Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia Spa capitolo 2301 capo 8 causale: Sanzione Amministrativa -Genio Civile RG è fatto obbligo al contravventore di trasmettere subito a questo Ufficio la ricevuta di pagamento ;
- **b)** di non sollevare e non utilizzare le eventuali acque rinvenute riservandosi questo Ufficio l'apposizione dei sigilli;
- c) di non installare impianti di sollevamento o di rimuovere, entro venti giorni dalla data di notifica della presente, eventuali impianti già installati nel pozzo suindicato.

Si avvisa che in caso di inadempienza al punto a) entro il termine sopra assegnato, si provvederà alla rideterminazione della somma dovuta entro il limite massimo della sanzione €2.619,75 (duemilaseicentodiciannove/75) ed alla ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt.17 e 18 della L.689/81, per l'inosservanza ai punti b) e c) si provvederà all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.96/4/1 del D.L.vo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i, con riserva di apporre i sigilli all'eventuale impianto di eduzione.

La presente ordinanza per le rispettive competenze si invia in copia: all'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ass.to Reg. dell'Economia e Ufficio Tecnico Comunale.

E' fatto obbligo alla ditta di trasmettere all'ISPRA - Servizio Geologico Nazionale, c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dip.to serv.tec.nazionali gli adempimenti di cui all'art.1 della L.4/8/84 n°464.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.224 del T.U. n.1775/33 all'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento medesimo ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro gg.60 (sessanta) dalla notifica.

Fascicolo n. 3793/contravv. Responsabile del procedimento: Funzionario Direttivo geom. FRANCESCO CICERO.

U.O.8 - Prot.llo N.0037281

Ragusa, lì 04 mar 2015

L'INGEGNERE CAPO (Ignazio Pagano Mariano)

F.to Ignazio Pagano Mariano

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/1993